



COMUNE DI TACENO  
Provincia di Lecco

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n.16 del 24 maggio 2005

## **INTEGRATO/MODIFICATO CON:**

### **DGC 47 DEL 20.7.2007 – INTEGRAZIONE TARIFFE**

“DI INTEGRARE l’Allegato “A” al Regolamento di polizia mortuaria integrato con atto G.C. N. 78/2006 aggiungendo il seguente paragrafo:

“Per accettazione e tumulazione di ceneri di persone che pur non avendo la residenza anagrafica siano nate nel Comune o vi abbiano risieduto o abbiano parenti in loco o vi abbiano delle proprietà - € 250,00”.

### **DGC 78 DEL 03.10.2006 – INTEGRAZIONE TARIFFE**

“DI INTEGRARE l’allegato A del Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare nr. 16 del 24 maggio 2005, inserendo la seguente tariffa, prevista nel precedente regolamento di polizia mortuaria ora decaduto:

“Per accettazione e inumazione o tumulazione di salma, trasportata da altri Comuni, riguardante persona che pur non avendo la residenza anagrafica sia almeno nata nel Comune, o vi abbia risieduto o abbia parenti in loco o vi abbia delle proprietà - € 500,00”, come di seguito integralmente riportato”

### **DGC 74 DEL 23.11.2009 – TARIFFE CIMITERIALI**

DI APPROVARE l’Allegato “A” ci cui alla presente deliberazione relativo alle tariffe cimiteriali di cui al regolamento di Polizia mortuaria vigente;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica di individuare il manutentore comunale del cimitero

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>PAG.</b>
---	-------------

<b>Art.1 – Oggetto</b>	<b>1</b>
<b>Art.2 – Competenze</b>	<b>1</b>
<b>Art.3 – Responsabilità</b>	<b>1</b>
<b>Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento</b>	<b>1</b>
<b>Art.5 – Atti a disposizione del pubblico</b>	<b>2</b>

<b>TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI</b>
--

<b>Art.6 – Denuncia delle cause di morte</b>	<b>2</b>
<b>Art.7 – Accertamento delle cause di morte</b>	<b>2</b>
<b>Art.8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione</b>	<b>3</b>
<b>Art.9 – Nati morti e prodotti abortivi</b>	<b>3</b>
<b>Art.10 – Riconcontro diagnostico</b>	<b>3</b>

<b>TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE</b>
---

<b>Art.11 - Periodo di osservazione normale o ridotto</b>	<b>4</b>
<b>Art.12 - Periodo di osservazione cautelativo</b>	<b>4</b>
<b>Art.13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione</b>	<b>4</b>
<b>Art.14 - Depositi di osservazione</b>	<b>4</b>

<b>TITOLO IV -DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI</b>
---

<b>Art.15 - Deposizione della salma nel feretro</b>	<b>5</b>
<b>Art.16 - Verifica e chiusura feretri</b>	<b>5</b>
<b>Art.17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti</b>	<b>5</b>
<b>Art.18 - Targhetta di riconoscimento</b>	<b>6</b>
<b>Art.19 - Fornitura gratuita di feretri</b>	<b>6</b>

<b>TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI</b>
--

<b>Art.20 - Modalità del trasporto e percorso</b>	<b>7</b>
<b>Art.21 - Trasporti funebri</b>	<b>7</b>
<b>Art.22 - Orario dei trasporti</b>	<b>7</b>
<b>Art.23 - Trasferimento delle salme senza funerale</b>	<b>8</b>
<b>Art.24 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività</b>	<b>8</b>
<b>Art.25 - Riti religiosi o civili</b>	<b>8</b>
<b>Art.26 - Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione</b>	<b>9</b>
<b>Art.27 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero</b>	<b>9</b>
<b>Art.28 - Trasporti all'estero o dall'estero</b>	<b>9</b>
<b>Art.29 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali</b>	<b>9</b>
<b>Art.30 - Rimessa delle autofunebri</b>	<b>10</b>

## **TITOLO VI- CIMITERO COMUNALE**

<b>Art.31- Ubicazione cimitero</b>	<b>10</b>
<b>Art.32 - Disposizioni generali – Vigilanza</b>	<b>10</b>
<b>Art.33 - Autorizzazione per la sepoltura</b>	<b>10</b>
<b>Art.34 - Ricevimento di salme e resti mortali</b>	<b>11</b>
<b>Art.35 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali</b>	<b>11</b>
<b>Art.36 - Reparti speciali nel cimitero</b>	<b>11</b>

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

<b>Art.37 - Disposizioni generali</b>	<b>11</b>
<b>Art.38 - Piano Regolatore Cimiteriale</b>	<b>12</b>

## **TITOLO VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

<b>Art.39 - Sepulture</b>	<b>13</b>
<b>Art.40 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni</b>	<b>13</b>
<b>Art.41 - Forma e classe dei campi</b>	<b>13</b>
<b>Art.42 - Cippi indicativi</b>	<b>13</b>
<b>Art.43 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti</b>	<b>14</b>
<b>Art.44 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni</b>	<b>14</b>
<b>Art.45 - Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili</b>	<b>14</b>
<b>Art.46 - Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata</b>	<b>14</b>
<b>Art.47 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione</b>	<b>15</b>
<b>Art.48 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione</b>	<b>15</b>
<b>Art.49 - Ornamento con fiori e piante</b>	<b>15</b>
<b>Art.50 - Scadenza della concessione – Recupero materiali</b>	<b>16</b>

## **TITOLO IX – TUMULAZIONI**

<b>Art.51 - Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni</b>	<b>16</b>
<b>Art.52 - Atto di concessione</b>	<b>16</b>
<b>Art.53 - Doveri dei concessionari</b>	<b>17</b>
<b>Art.54 - Decorrenza della concessione</b>	<b>17</b>
<b>Art.55 - Uso delle sepolture private</b>	<b>17</b>
<b>Art.56 - Manutenzione</b>	<b>18</b>
<b>Art.57 - Costruzione dell'opera – Termini</b>	<b>18</b>
<b>Art.58 - Subentri</b>	<b>18</b>
<b>Art.59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni(99 anni) o perpetua</b>	<b>19</b>
<b>Art.60 - Rinuncia a concessione di aree libere</b>	<b>19</b>
<b>Art.61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</b>	<b>19</b>
<b>Art.62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni(99 anni) o perpetua</b>	<b>20</b>

<b>Art.63 – Revoca</b>	<b>20</b>
<b>Art.64 – Decadenza</b>	<b>20</b>
<b>Art.65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza</b>	<b>21</b>
<b>Art.66 – Estinzione</b>	<b>21</b>

#### **TITOLO X – CREMAZIONE**

<b>Art.67 - Autorizzazione alla cremazione</b>	<b>21</b>
<b>Art.68 - Consegna ed affidamento delle ceneri</b>	<b>23</b>
<b>Art.69 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri</b>	<b>24</b>
<b>Art.70 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze</b>	<b>24</b>

#### **TITOLO XI - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE**

<b>Art.71 - Autopsie</b>	<b>25</b>
<b>Art.72 - Imbalsamazioni</b>	<b>25</b>
<b>Art.73 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività</b>	<b>25</b>

#### **TITOLO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

<b>Art.74 - Esumazioni</b>	<b>25</b>
<b>Art.75 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie</b>	<b>26</b>
<b>Art.76 - Personale che deve presenziare alle operazioni</b>	<b>26</b>

#### **TITOLO XIII - SERVIZI CIMITERIALI**

<b>Art.77 - Manutenzione e vigilanza</b>	<b>27</b>
<b>Art.78 - Organizzazione del servizio cimiteriale</b>	<b>27</b>
<b>Art.79 - Custode del cimitero</b>	<b>27</b>
<b>Art.80 - Compiti del custode</b>	<b>27</b>
<b>Art.81 - Tenuta dei documenti obbligatori</b>	<b>27</b>
<b>Art.82 - Mappa</b>	<b>28</b>
<b>Art.83 – Annotazioni in mappa</b>	<b>28</b>
<b>Art.84 – Obblighi del custode seppellitore</b>	<b>28</b>
<b>Art.85 – Schedario dei defunti</b>	<b>29</b>
<b>Art.86 – Scadenziario delle concessioni</b>	<b>29</b>

#### **TITOLO XIV - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

<b>Art.87 - Orario di apertura del cimitero</b>	<b>30</b>
<b>Art.88 - Divieto di ingresso</b>	<b>30</b>
<b>Art.89 - Prescrizioni particolari</b>	<b>30</b>
<b>Art.90 - Norme per i visitatori</b>	<b>30</b>
<b>Art.91 - Contravvenzioni</b>	<b>31</b>

<b>TITOLO XV – IMPRESE POMPE FUNEBRI</b>
--

<b>Art.92 - Funzioni – Licenza</b>	<b>31</b>
<b>Art.93 - Divieti</b>	<b>31</b>

<b>TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI</b>
---

<b>Art.94 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</b>	<b>32</b>
<b>Art.95 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria</b>	<b>32</b>
<b>Art.96 - Concessioni pregresse</b>	<b>32</b>
<b>Art.97 - Sepulture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio</b>	<b>32</b>
<b>Art.98 - Regolamento speciale di polizia mortuaria</b>	<b>33</b>
<b>Art.99 - Abrogazione norme precedenti</b>	<b>33</b>
<b>Art.100 - Entrata in vigore del Regolamento</b>	<b>33</b>

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1. – Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 – Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L..

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

#### **Art.3 – Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art.1, comma 7 bis del D.L.27.12.2000 n.392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001) e specificati nell'art. 46 del presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 6, comma 3;
- c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- d) l'inumazione in campo comune per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, l'accertamento dello stato di indigenza avverrà con le modalità specificate al successivo art. 19;
- e) la cremazione (Legge 30.3.2001, n.130, art.5);
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 19.
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (Legge 30.3.2001, n.130, art.5).

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella A) allegata al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art.5 - Atti a disposizione del pubblico**

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241.

## **TITOLO II**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI**

#### **Art.6 - Denuncia delle cause di morte**

1 - E' fatto obbligo ai famigliari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni(medico necroscopo).

In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

2 - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

3 - Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale lombarda con D.G.R. 21.01.2005 n.7/20278(Allegato n.9).

4 - Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

#### **Art.7 – Accertamento di morte**

L'accertamento di morte, redatto su modello approvato dalla D.G.R. 21.02.2005 – n.7/20278, è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;

c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo non rientrante nei precedenti punti. Tale visita deve essere effettuata non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dal decesso.

L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

#### **Art.8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione**

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute.

Qualora sussistano i casi previsti dal comma 2 dell'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art.9 – Nati morti e prodotti abortivi**

1 -Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000.

2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

3 - A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

#### **Art.10 – Riscontro diagnostico**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

<b>TITOLO III</b> <b>PERIODO DI OSSERVAZIONE</b>
---

**Art.11 – Periodo di osservazione normale o ridotto**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

**Art.12 – Periodo di osservazione cautelativo**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

**Art.13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione**

1 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2 - Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

**Art. 14 – Depositi di osservazione - Obitorio**

1 - Il Comune deve dotarsi all'interno del cimitero di idoneo locale per ricevere e tenere in osservazione le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte o pericolose
- b) morte in seguito ad accidente in luogo pubblico
- c) ignote da esporre al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale preposto.

2 - Detto deposito dovrà servire anche per le seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica,
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

3 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi

risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

<b>TITOLO IV</b> <b>DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI</b>
--

#### **Art.15 – Deposizione del cadavere nel feretro**

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, la salma, debitamente vestita o avvolta in un lenzuolo, può essere deposta nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art.16 – Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre(Art. 17.).

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere demandate parzialmente dall'ASL alle imprese di pompe funebri mediante apposita convenzione.

#### **Art.17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione)

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art.18 – Targhetta di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **Art.19 – Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 17 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

<b>TITOLO V</b> <b>TRASPORTO DEI CADAVERI</b>
--

**Art.20 - Modalità del trasporto e percorso**

1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

**Art.21 – Trasporti funebri**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, là dove determinato.

**Art.22 – Orario dei trasporti**

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce di norma l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario;

3. – I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora prevista.

### **Art.23 – Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art.24 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Art.25 – Riti religiosi o civili**

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Il Comune di Taceno, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.22 del 18.11.2003, assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art.26 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

- 1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
- 3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

#### **Art.27 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art.28 – Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

#### **Art.29 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali**

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o

trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

### **Art.30 – Rimessa delle autofunebri**

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

<b>TITOLO VI CIMITERO COMUNALE</b>
--

### **Art.31 – Ubicazione cimitero**

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune Taceno provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale ubicato in Via Al Cimitero.

### **Art.32- Disposizioni generali – Vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.31, 112, 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

### **Art.33 – Autorizzazione per la sepoltura**

Il personale addetto al cimitero(custode) non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

### **Art.34– Ricevimento di salme e resti mortali**

Nel Cimitero Comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme:

- a) dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- d) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.36 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà della salma.

Con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art.107, comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura di altre categorie oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

### **Art.35 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali**

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

### **Art.36 – Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

<b>TITOLO VII</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b>
--

### **Art.37 – Disposizioni generali**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 38.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Art.38 - Piano regolatore cimiteriale**

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda S.L..

Si applica l'art. 139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune
- i) camera mortuaria (deposito di osservazione)
- j) locali per il personale di custodia
- k) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri (art.10 L.R.n.6 del 9.11.2004).

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi

ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Nel cimitero del comune dovrà essere previsto un “giardino delle rimembranze”:

area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri cremate.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

<b>TITOLO VIII INUMAZIONI E TUMULAZIONI</b>
---

### **Art.39 – Sepolture**

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell’art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76,77 e 78 del citato regolamento approvato con D.P.R. 285 del 10.9.1990.n.285.

### **Art.40 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni**

Le aree destinate all’inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Ai sensi dell’art.15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6 il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

### **Art.41 – Forma e classe dei campi**

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi, salva diversa disposizione deliberata dalla Giunta Comunale, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente , fila per fila, procedendo senza soluzione di discontinuità. Sono comuni le sepolture della durata di 3.653 giorni(10 anni) decorrenti dal giorno del seppellimento e private le sepolture della durata superiore a quella di 10.958 giorni(30 anni) effettuate in aree in concessione.

I Campi per le inumazioni delle salme degli adulti sono identificati come indicato nella planimetria allegata:

### **Art.42 – Cippi indicativi**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome,data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione , in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 30 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001,n.345, e , in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

#### **Art.43 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati.

#### **Art.44 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni**

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati.

I campi per le inumazioni delle salme dei bambini di età inferiore a dieci anni sono identificati come indicato nella planimetria allegata:

#### **Art.45 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili**

Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.

#### **Art.46 – Modalità di concessione – Casi di gratuità - Durata**

Le inumazioni comuni e private sono soggette al pagamento della tariffa indicata nell'allegato A) al presente Regolamento.

L'inumazione comune è gratuita solo per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di Taceno o siano decedute nel Comune di Taceno.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del Comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08.11.2000 ed alle conseguenti leggi regionali, con le procedure di cui al D.L. 31.3.1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento Comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

La situazione di disinteresse da parte dei famigliari, intendendo per famigliare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 2 (due) giorni dal decesso.

Nel caso in cui, successivamente al decesso od alla sepoltura, i famigliari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune per il "de cuius", sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito si applicano gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famigliari non provvedano entro il termine sopraindicato.

La durata delle concessioni per inumazione comune è stabilita in giorni 3.653 (anni 10).

La durata delle concessioni per inumazione privata è stabilita in giorni 10.958 (anni 30).

Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

#### **Art.47 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione**

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285, artt.74 e 75 e dell'art.17 del presente Regolamento.

#### **Art.48 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione**

Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parer favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

E' fatto divieto assoluto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle case con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001, n.345, e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

#### **Art.49 – Ornamento con fiori e piante**

Sulle sepolture private e comuni ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio per il taglio ed anche per lo sradicamento e si rifarà sul concessionario.

Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.

#### **Art.50 – Scadenza della concessione – Recupero materiali**

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funebri posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

<b>TITOLO IX TUMULAZIONI</b>
----------------------------------

#### **Art.51 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole(denominate anche tombe o cappelle di famiglia).

La durata della relativa concessione è fissata in giorni 36.160(99 anni), rinnovabile per lo stesso periodo alla tariffa vigente.

b) posti in terra per tombe in muratura, fino ad un massimo(tipologie: un posto, due posti,).

La durata della relativa concessione è fissata in giorni 10.958(30 anni), rinnovabile per lo stesso periodo alla tariffa vigente.

c) colombari ipogei o epigei individuali.

La durata della concessione è fissata in giorni 10.958(30 anni), rinnovabile per lo stesso periodo alla tariffa vigente.

d) nicchie ossario individuali(denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie.

La durata della concessione è fissata in giorni 10.958(30 anni), rinnovabile per lo stesso periodo alla tariffa vigente.

#### **Art.52 – Atto di concessione**

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente di cui all'allegato A) al presente Regolamento

b) l'importo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione della concessione, quando prevista.

L'importo della concessione può essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art.53 – Doveri dei concessionari**

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe(cappelle) di famiglia, colombari e nicchie sono a carico dei concessionari.

### **Art.54 – Decorrenza della concessione**

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data riportata nell'atto di stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione. In caso contrario i concessionari od i loro successori aventi diritto, dovranno provvedere ad altra sistemazione dei resti mortali che in difetto saranno collocati, senza bisogno di preavviso, in ossario comune. La sepoltura individuale di cui all'art.51, lett.c), può concedersi in presenza della salma salvo deliberazione motivata della Giunta Comunale. La Giunta Comunale stabilirà l'ordine di assegnazione. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

### **Art.55 – Uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
- il coniuge
- i generi e le nuore
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di quarta fila partendo dal basso.

Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti trentesimi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 30 anni di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti 30/mi quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

#### **Art.56 – Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### **Art.57 – Costruzione dell'opera - Termini**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni a cappella di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **Art. 58 – Subentri**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art.59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni(99 anni) o perpetua**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

1

-----

2 x N

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art.60 – Rinuncia a concessione di aree libere**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 36.160 giorni(99 anni), in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art.61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art.51, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni(99 anni), in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art.62 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni(99 anni) o perpetua**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art.51 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni(99 anni), in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art.63 - Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni(99 anni) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art.64 – Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, quartultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.56;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art.65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 54, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

#### **Art.66 – Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

<b>TITOLO X CREMAZIONE</b>
--------------------------------

#### **Art.67 – Autorizzazione alla cremazione**

1 -La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge 30 marzo 2001, n.130(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuata da medico incaricato delle funzioni di necroscopo e redatto su modello approvato dalla D.G.R.. 21.02.2005 – n.7/20278 .

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; nel caso in cui la volontà sia stata manifestata dagli aventi causa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza questi lo comunica immediatamente all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso anche per via postale, telefax o telematica;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dietro esibizione del certificato del medico curante o del necroscopo che escluda sospetto di reato. In caso di morte sospetta o improvvisa l'autorizzazione alla cremazione è subordinata all'esibizione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo le modalità definiti dal direttore generale competente.

2 - Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse della famiglia, l'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

La tariffa massima per la cremazione di un cadavere è pari ad € 413,60 (aggiornato all'indice ISTAT risultante a novembre 2004).

La tariffa massima è ridotta dell'80%, 75% e 70% nei casi previsti dall'art.3 del decreto del Ministero dell'Interno 1° luglio 2002.

3 - Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

4- Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

## **Art.68 – Consegna ed affidamento delle ceneri**

1 - Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2 - Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri..

3 - A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposite nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4 - Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione.

5 - Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7 - L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

8 - I soggetti di cui al comma 7 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare redatta su modello approvato dalla D.G.R. 21.02.2005 – n.7/20278, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non

intendesse più conservarla;

h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e una da chi prende in consegna l'urna.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

#### **Art.69 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001 ed è redatta su modello approvato dalla D.G.R. 21.02.2005 – n.7/20278 .

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale n.22 del 18.11.2003 in cui è chiaramente indicato il soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri ed il luogo ove le ceneri saranno disperse secondo l'art.7, comma 2 della L.R.n.22/2003.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze(se previsto).

#### **Art.70 – Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze**

Nel cimitero comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Detto ossario comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Le aree a verde del cimitero comunale sono adibite a giardino delle rimembranze con l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti(calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.).

<b>TITOLO XI AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE</b>
---

**Art.71 – Autopsie**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco ed al coordinatore sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 285/1990.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

**Art.72 – Imbalsamazioni**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

**Art.73 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6,69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964, n.185 in quanto applicabili.

<b>TITOLO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>
---

**Art.74 – Esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Esse sono regolate dai Comuni secondo i criteri sottoindicati su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione comune o, se trattasi di inumazione privata, alla scadenza della concessione.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di mineralizzazione sono fissati dal Sindaco ai sensi dell'art.9, comma 8, lettera b) della L.R. n. 22 del 18.11.2003. Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite a cimitero chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e sui cancelli di ingresso del cimitero comunale per almeno 90 giorni degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

#### **Art.75 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie**

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, prima della scadenza di cui all'art.74 del presente regolamento, si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria
- b) trasporto in altra sepoltura
- c) cremazione

In questo caso le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **Art.76– Personale che deve presenziare alle operazioni**

1 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.

2 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria..

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario

comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.

3 - Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi previsti dall'art.46 del presente regolamento. Le tariffe sono quelle indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

<b>TITOLO XIII</b> <b>SERVIZI CIMITERIALI</b>
--

#### **Art.77– Manutenzione e vigilanza**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

L'ufficio di Polizia Mortuaria vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano regolatore cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'ufficio tecnico comunale.

#### **Art.78– Organizzazione del servizio cimiteriale**

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico e l' Ufficio di Polizia Mortuaria;
- b) per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
- c) per la parte tecnica(opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni,ecc.), l'Ufficio Tecnico.

#### **Art.79– Custode del cimitero**

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico e dell' Ufficio di Polizia Mortuaria per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda la parte tecnica e del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

#### **Art.80 Compiti del custode**

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, nonché dal presente Regolamento comunale.

#### **Art.81–Tenuta dei documenti obbligatori**

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.8 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.8, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

### **Art.82 – Mappa**

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

### **Art.83 – Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art.84–Obblighi del custode seppellitore**

- a) Esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno coretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle

- cose;
- b) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
  - c) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
  - d) curare la pulizia dei locali del cimitero(bagni, sgabuzzino custode, camera mortuaria);
  - e) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
  - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
  - g) eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
  - h) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
  - i) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali(inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc)dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
  - j) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario(celletta);
  - k) consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
  - l) osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al Cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale;
  - m) osservare il divieto di chiedere o pretendere dal pubblico speciali retribuzioni per i compiti previsti dal presente articolo.

#### **Art.85 – Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 42.

#### **Art.86 – Scadenziario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

<b>TITOLO XIV</b> <b>NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO</b>
---

**Art.87 – Orario di apertura del cimitero**

L'apertura e la chiusura dei cancelli del Cimitero è automatizzata e programmata secondo gli orari impartiti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel Cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

**Art.88–Divieto di ingresso**

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenute al guinzaglio, salvo le persone cieche;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni

**Art.89–Prescrizioni particolari**

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

**Art.90- Norme per i visitatori**

All'interno del Cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari

interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

### **Art.91 Contravvenzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt.338,339,340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del Comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

<b>TITOLO XV IMPRESE POMPE FUNEBRI</b>
--

### **Art.92 – Funzioni –Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931 N. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 N. 285.

### **Art.93 – Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

<b>TITOLO XVI</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
---

**Art.94 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno di un cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, preso atto dell'indirizzo della Giunta Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

**Art.95 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art.96 – Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**Art.97 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

#### **Art.98- Regolamento speciale di polizia mortuaria**

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni legislative:

T.U. Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.265;

D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

L. 30 marzo 2001 n.13;

Decreto Ministero Interno 1° luglio 2002;

L.R. 18 novembre 2003 n.22;

Circ.R.L. 9 febbraio 2004, n.7;

Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6

D.G.R. 21 gennaio 2005 n.7/20278

L.R. 08.02.2005 n.6

#### **Art.99-Abrogazione norme precedenti**

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente Regolamento e del Regolamento Regionale.

#### **Art.100- Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

Taceno 24 maggio 2005

**IL SINDACO**  
*Fondra Marisa*